

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n 8 del 25/03/2021

REGOLAMENTO TARI



Comune di Calcinate (BG)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Calcinate dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Calcinate, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e di assicurarne la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO II – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa pubblica sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale d'igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006:

- g) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- h) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

- i) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - j) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - k) i rifiuti da attività commerciali;
 - l) i rifiuti da attività di servizio;
 - m) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - n) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
5. I riferimenti operati al “gestore del servizio”, al “gestore” o al “soggetto gestore” nell’ambito del presente regolamento si intendono relativi al Comune ovvero, alternativamente, al soggetto al quale in base ad apposita convenzione o contratto di servizio è affidata la gestione del servizio di igiene urbana.

Articolo 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio sono assimilati ai rifiuti urbani le sostanze non pericolose, elencate nell’allegato A, provenienti da locali o luoghi destinati ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e sanitarie, purché, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di dette sostanze e la superficie complessiva, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd, di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del D.P.R. n. 158/1999 suddivise per classi di comuni, aumentato del 50 per cento.
2. Possono essere assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma 1 purché il Comune, effettuate le opportune verifiche anche tramite il Gestore o affidatario del servizio, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione presentata ai sensi dell’articolo 20, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, individui le specifiche misure organizzative atte a gestire tale tipologia di rifiuti. In tale caso il conferimento al servizio pubblico di raccolta è regolato da apposita convenzione con il Comune. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Ai fini dell’assimilazione sono in ogni caso fatti salvi i limiti massimi di conferimento e stoccaggio stabiliti nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ai fini del controllo e gestione dei flussi di conferimento al servizio pubblico, nonché i limiti stabiliti nei provvedimenti amministrativi di autorizzazione all’esercizio dell’isola ecologica emessi dagli enti istituzionalmente competenti.

Articolo 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’art. 185, del D.lgs. n. 152/2006:
 le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche
 prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- a) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - b) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;

- c) i rifiuti radioattivi;
 - d) i materiali esplosivi in disuso;
 - e) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - f) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO III – PRESUPPOSTO, SOGGETTI E BASE IMPONIBILE DEL TRIBUTO

Articolo 5 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 27 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;

per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. L'amministrazione del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del

Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

6. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Articolo 7 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Calcinate relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 8 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali o aree scoperte comunque denominati, qualunque sia la loro destinazione d'uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Si intendono per:

a) *locali*, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia l'uso cui è destinata, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *aree scoperte pertinenziali o accessorie*, le aree a verde, come parchi e giardini; i cortili; i posti auto scoperti; i balconi, le terrazze, i portici e simili in quanto non chiusi o chiudibili da ogni lato e quindi non definibili "locali";

d) *aree scoperte operative*, le aree scoperte sulle quali si svolge una specifica attività idonea a dar luogo ad un'autonoma produzione di rifiuti rispetto a quelli originati sulla cosa "principale", o ad un apprezzabile incremento dei rifiuti prodotti su quest'ultima come ad es. i cortili o le tettoie usati come deposito merci o per lo svolgimento di una parte delle lavorazioni dell'impresa;

e) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui quelle destinate alle comunità di persone, alle attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e alle attività produttive in genere.

3. *La presenza di arredi* oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano l'esonero o la riduzione del tributo.

Articolo 9 - Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.

2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. La superficie calpestabile dei locali assoggettabile all'applicazione del tributo è calcolata escludendo i muri, i pilastri, i balconi e le terrazze. La superficie delle aree esterne assoggettabile al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti; per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

7. Costituisce superficie tassabile quella derivante dall'utilizzo di posto auto coperto assegnato ed accatastato.

8. In sede di prima applicazione del presente regolamento, ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) come risultanti dalla banca dati comunale.

TITOLO IV – TARIFFE

Articolo 10 - Determinazione e approvazione delle tariffe

Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

1. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati da coprire con il gettito tariffario sono stabiliti annualmente con il piano finanziario redatto in base al rendiconto predisposto dall'affidatario del servizio e degli eventuali costi sostenuti dal Comune. I costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

2. Il Comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga", può commisurare le tariffe della TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base delle rilevazioni della raccolta puntuale, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, in alternativa o con funzioni di supporto al D.P.R. 158/1999, sempre nel rispetto del sopra indicato principio.
3. Per casi particolari, in cui non sia possibile effettuare con il solo sistema degli svuotamenti un controllo da parte dell'Ente che permetta l'indirizzo, la limitazione della produzione del rifiuto indifferenziato e, soprattutto, la definizione oggettiva del minimo degli svuotamenti garantiti compresi nella tariffa ordinaria, è possibile l'applicazione di un valore minimo annuale (litri/mq.) pari a 0 (zero) considerando poi a consuntivo i reali svuotamenti effettuati. In tale caso deve essere posta pari a 0 (zero) la componente variabile della tariffa relativa alla gestione e allo smaltimento del rifiuto secco residuo
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
6. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
7. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale. La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 11 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
 2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato D al presente regolamento. Possono essere costituite sottocategorie per la migliore individuazione della tipologia di utenza e per disciplinare le particolarità di produzione di rifiuti di tipologie produttive presenti sul territorio comunale. In particolare possono essere costituite sottocategorie di utenze non domestiche presenti in centri commerciali con rilevante flusso regionale di consumatori.
 3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, suddivise per classi di comuni.
- Ai sensi del comma 658, dell'art. 1 della Legge 147/2013 e dagli articoli 4, comma 2, e 7, comma 1, del d.P.R. 158/1999, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata, secondo le modalità

stabilite dall'art. 22 del presente regolamento.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì: a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato; b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al d.P.R. 158/1999, oppure altri coefficienti al di fuori dei valori minimi e massimi previsti dallo stesso decreto, motivati dalla rilevazione della produzione effettiva media di rifiuti per categorie rilevata dal servizio per effetto della misurazione puntuale dei volumi conferiti di rifiuto, come previsto dall'art. 10.

Articolo 12 - Periodo di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, durante il quale sussistono i presupposti per la sua applicazione in conformità alla legge e al presente regolamento.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ricorrono i presupposti per l'applicazione del tributo e sussiste sino al giorno in cui questi cessano. La cessazione deve essere dichiarata con le modalità previste dal presente regolamento.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni dei parametri incidenti sul calcolo del tributo dovuto, intervenute nel corso dell'anno solare, in particolare nella misura delle superfici o nelle destinazioni d'uso dei locali o delle aree scoperte, che comportino un aumento dell'importo dovuto, producono effetti dal giorno in cui esse si verificano. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione dell'importo del tributo dovuto. Le variazioni all'importo del tributo saranno, di regola, conteggiate a conguaglio in occasione della prima successiva emissione degli inviti di pagamento.

Articolo 13 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa (TF) per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del d.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, d.P.R. n. 158/1999 (TV) e per una parte aggiuntiva (TVagg) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.

3. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile aggiuntiva (TVagg) definisce un numero minimo di svuotamenti (volume minimo) di rifiuto indifferenziato che ogni nucleo familiare è tenuto a corrispondere (TVagg minima).

4. I conferimenti (litri) di rifiuti indifferenziati eccedenti tale numero minimo saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro.

5. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, il valore per categoria degli svuotamenti minimi e il valore della tariffa variabile euro / litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare gli svuotamenti aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

6. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali. Tali conferimenti (litri o chili) saranno addebitati applicando la tariffa euro / unità di misura determinata nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Articolo 14 - Occupanti le utenze domestiche

Per quanto riguarda le utenze domestiche, occupate da nuclei familiari residenti nel comune, il calcolo del numero degli occupanti fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti il nucleo familiare devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione non supera i 90 giorni nel corso dell'anno solare.

1. I soggetti residenti in una determinata unità abitativa che risultino temporaneamente assenti perché dimoranti o domiciliati al di fuori del Comune, per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell'anno solare, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, limitatamente ai seguenti casi:

- a) soggetti dimoranti in case di cura o Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.);
- b) soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero;
- c) soggetti che svolgono attività di volontariato all'estero;
- d) soggetti dimoranti in comunità di recupero o centri socio-educativi o istituti penitenziari.

2. Ai fini della determinazione del tributo dovuto, il numero di componenti il nucleo familiare e le relative variazioni devono essere dichiarati con le modalità previste dal successivo articolo 27, fatta eccezione per le variazioni riferibili ai componenti residenti nel comune, le quali sono acquisite direttamente dall'ufficio tributi tramite l'ufficio anagrafico comunale; il numero degli occupanti delle utenze domestiche è, di norma, quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, quello risultante alla data d'inizio dell'occupazione. Per le variazioni intervenute successivamente alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 37, comma 1, l'eventuale conguaglio è effettuato in occasione della successiva emissione.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), nonché per quelli a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, occupati da non residenti, si assume come numero di occupanti quello risultante dalla dichiarazione; resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il numero di occupanti emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di effettiva residenza del soggetto passivo, fatta salva la possibilità di dimostrare la presenza di un numero diverso di occupanti.

4. Qualora per i locali oggetto di tassazione non risulti altrimenti possibile determinare il numero degli occupanti, si considerano utenze domestiche condotte da due occupanti, fatta salva per il contribuente la possibilità di dimostrare la presenza di un numero diverso di occupanti.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenti ad abitazioni, si considerano utenze domestiche condotte da un solo occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di altre utenze abitative. I medesimi luoghi, se pertinenti ad abitazioni, si considerano utenze soggette all'applicazione del tributo per la sola quota fissa.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata

con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Articolo 15 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e per una parte aggiuntiva (TVagg) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.
3. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile aggiuntiva (TVagg) per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero di svuotamenti di rifiuti indifferenziati (volume minimo) calcolato in relazione alla categoria di appartenenza dell'utente e relativamente ai volumi dei contenitori messi a disposizione di ciascuna utenza (TVagg. minima). Tale volume minimo di svuotamenti è dato dai kg/mq. espresso dal coefficiente KD del D.P.R. 158/1999 trasformando l'unità di peso in volume secondo il peso specifico medio ipotizzato sulla base dei dati del servizio rifiuti.
4. I conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro. (TVecc).
5. Per casi particolari, in cui non sia possibile effettuare con il solo sistema degli svuotamenti un controllo da parte dell'Ente che permetta l'indirizzo, la limitazione della produzione del rifiuto indifferenziato e, soprattutto, la definizione oggettiva del minimo degli svuotamenti garantiti compresi nella tariffa ordinaria, è possibile l'applicazione di un valore minimo annuale (litri/mq.) pari a 0 (zero) considerando poi a consuntivo i reali svuotamenti effettuati. In tale caso deve essere posta pari a 0 (zero) la componente variabile della tariffa relativa alla gestione e allo smaltimento del rifiuto secco residuo
6. In deroga a quanto previsto al comma 3, nel primo anno di attivazione e comunque fintanto che l'Ente non abbia acquisito i dati necessari alla corretta definizione dei coefficienti suddetti, non si applicano i commi 3 e 4 del presente articolo (svuotamenti minimi), ma il costo per conferimento domiciliare della frazione secca viene addebitato interamente a consuntivo, nell'anno successivo. In assenza di conferimento della singola utenza si addebita un quantitativo minimo di rifiuti conferiti,
7. in relazione al migliore risultato ottenuto all'interno della medesima categoria, tenendo in dovuta considerazione la superficie imponibile di riferimento.
8. In occasione di feste, manifestazioni ed eventi organizzati da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, che effettuano la pesatura del rifiuto indifferenziato, la tariffa variabile eccedente applicata sarà la stessa €/kg che sostiene il Comune per lo smaltimento del rifiuto indifferenziato.
9. Sino a quando non sarà individuato e reso operativo un sistema di misurazione delle quantità di rifiuti

effettivamente prodotti dalle singole utenze mercatali, di cui alle categorie 16 e 29, per le stesse non si applica la tariffa TVecc.

10. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

11. Per evitare comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, la tariffa minima variabile è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

12. Qualora il contenitore risulti pieno e con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia e lo sgombero dell'area pubblica.

Articolo 16 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato D.
2. La classificazione di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'allegato D viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia/categoria d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione funzionale.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata all'una o all'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 17 - Tariffa giornaliera

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
3. Salvo diversa determinazione, da stabilirsi con la deliberazione di approvazione delle tariffe, la maggiorazione di cui al comma 2 è fissata, per ogni categoria di attività non domestica, in misura pari al 100 per cento.

4. In mancanza della corrispondente categoria di attività non domestica nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento nel caso di avviamento al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani o per livelli inferiori di prestazione del servizio, non si applicano gli articoli 23.
7. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
8. Per gli esercenti il commercio su area pubblica presso i mercati saltuari e le fiere la tariffa giornaliera è conglobata nel canone/tassa per la concessione di posteggi su aree di mercati o di fiere, ed è riscossa dal Comune congiuntamente.
9. L'organizzatore della manifestazione deve assicurare al Comune una gestione orientata alla migliore differenziazione del rifiuto e alla minore produzione di rifiuto residuo, adottando iniziative tali da raggiungere il risultato prima indicato .
10. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree private ad uso pubblico, oltre al pagamento della tariffa prevista, il Comune può assicurare tramite il gestore del servizio, attraverso uno specifico accordo con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa, la fornitura di servizi integrativi nella zona riservata all'evento quali: il servizio di ecopoint, il noleggio, lo svuotamento e lo smaltimento di rifiuti indifferenziati dei contenitori, pulizia stradale straordinaria e quanto altro ritenuto necessario a garantire le opportune condizioni igienico sanitarie.
11. Il corrispettivo di cui al punto 10 è dovuto dal soggetto organizzatore ad integrazione della tariffa.

Articolo 18 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero (o tariffa giornaliera), è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

TITOLO V – ESCLUSIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 19 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili nonché sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) i solai e i sottotetti non collegati all'unità immobiliare da scale, fisse o retrattili, ascensori o

montacarichi;

c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali: spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

e) i locali in oggettive condizioni di non utilizzo o d'inabitabilità-inagibilità, purché di fatto non utilizzati, nonché le unità immobiliari di fatto non utilizzate, per le quali siano stati acquisiti, anche in forma tacita, titoli abilitativi per interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di effettiva rioccupazione o riutilizzo;

f) le aree impraticabili o intercluse delimitate da stabile recinzione, nonché le aree in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

g) gli impianti di distribuzione dei carburanti limitatamente: alle aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; alle aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; alle aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

h) le superfici scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento;

l) le superfici adibite a serre fisse o a terra. Sono soggette alla tassa le porzioni di superfici aperte al pubblico e destinate alla vendita o all'esposizione dei prodotti.

m) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o di inabitabilità emessa dalle autorità competenti, la revoca o la sospensione degli atti abilitativi, la rinuncia agli stessi, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali o nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 20 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

1. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 19, in quanto compatibili.

Articolo 21- Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento

in conformità alla normativa vigente.

3. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

4. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, o ad essi assimilati, e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate, per tipo di attività, nell'allegato B.

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti gli interessati devono:

- a) indicare, nella dichiarazione originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti di cui al comma 1, distinte per tipologia di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) e per relativo codice CER;
- b) dichiarare entro il 31 marzo dell'anno successivo i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento/trattamento tramite operatori economici abilitati.

7. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento al tributo delle restanti aree nonché dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

8. Al fine della corretta determinazione delle superfici escluse dal tributo ai sensi del comma 7, i soggetti interessati sono soggetti alla disciplina dettata dal comma 5, del presente articolo.

Articolo 22 - Riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche

1. La riduzione, previste dall'art. 11, comma 4, del presente regolamento, per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata, sono attuate mediante:

a) una riduzione del 10 per cento della quota variabile della tariffa del tributo attribuibile alle singole utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti di rifiuti organici compostabili mediante compostaggio domestico ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

2. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il sistema di compostaggio dei propri scarti di rifiuti organici l'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto posizionamento dell'apposito

contenitore o attrezzatura. Con la presentazione della dichiarazione il contribuente deve autorizzare il Comune, ovvero il soggetto gestore, a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate ad accertare la reale pratica del compostaggio.

Articolo 23 – Riduzioni varie

1. La zona del territorio comunale interessata dal servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati coincide con l'intero territorio comunale.

2. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. Il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura pari al 40 per cento per le utenze per le quali non risulti possibile effettuare il servizio pubblico di raccolta. In ogni caso l'oggettiva impossibilità ad effettuare il servizio pubblico di raccolta deve essere attestata dal soggetto affidatario del servizio di raccolta.

4. Alla tariffa, nella quota fissa e nella quota variabile, si applicano le seguenti riduzioni:

a) riduzione del 25 per cento, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;

b) riduzione del 25 per cento, per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

c) riduzione del 10 per cento per le abitazioni degli agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale.

5. La tariffa delle utenze non domestiche di cui alla categoria 1 "Musei, biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di culto", è ridotta del 50,00 % con riferimento alla sola componente variabile del tributo. Tale riduzione non necessita di richiesta da parte del contribuente ma viene accordata contestualmente alla attribuzione della specifica categoria di tassazione.

6. Le riduzioni previste dal presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni per la loro fruizione se dichiarate e documentate nei termini previsti per la presentazione

della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le stesse riduzioni cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 Legge 147/2013 e dell'art. 37 della Legge 221/2015, le imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al 10% della parte variabile della tariffa. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente ai sensi dell'art. 22 comma 2.

Articolo 24 - Riduzioni per avviamento al riciclo

1. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Il riciclaggio include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani beneficiano di una riduzione della tariffa in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al riciclo, nel rispetto della vigente normativa. La riduzione si applica alla parte variabile della tariffa sulla base dei criteri specificati nel presente articolo. La riduzione è applicabile fino ad un massimo pari al 15%.

3. Il coefficiente percentuale di riduzione applicabile è dato dal rapporto tra il quantitativo documentato

di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo e la produzione complessiva di rifiuti assimilati prodotti dall'utenza non domestica nel corso dell'anno solare.

4. La riduzione è concessa a consuntivo a condizione che il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti assimilati presentando la documentazione di cui al comma successivo.

5. Nel rispetto dell'art. 6, comma 4 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e le modalità di recupero;
- b) copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- c) documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- d) copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

6. Nel caso di mancata presentazione della documentazione, prevista dal comma 6, la riduzione non è applicabile.

7. Al fine del calcolo del coefficiente di riduzione, e ferma quanto indicato al comma 4 del presente articolo, in riferimento alla massima percentuale di riduzione applicabile, se l'interessato non è in grado di dimostrare la quantità complessiva di rifiuti assimilati prodotti dall'unità locale, questa può essere

determinata moltiplicando la superficie dell'unità locale assoggettata al tributo per il coefficiente di produzione annuo ($K_d = \text{Coefficiente di produzione Kg/mq anno}$) utilizzato per l'attribuzione (alla rispettiva tipologia di attività) della quota variabile della tariffa, indicato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe.

8. La riduzione opera di regola mediante compensazione o conguaglio all'atto dell'emissione del primo successivo invito (o avviso) di pagamento di cui all'articolo 29, comma 2.

Articolo 25 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 26 - Dichiarazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso, dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

5. Per le variazioni dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche si applica l'art. 14, comma 3, del presente regolamento.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, con allegata fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata (PEC). La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio tramite servizio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o alla data di ricevuta di avvenuta consegna nel caso di invio tramite PEC ferma restando, in caso di accertamento, la validità della data della ricevuta di accettazione.

7. La dichiarazione di cessata occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree, dà diritto al rimborso del tributo eventualmente versato in eccedenza rispetto al dovuto calcolato in rapporto al periodo di effettiva occupazione. In caso mancata presentazione della dichiarazione il tributo non è

comunque dovuto, con decorrenza dal giorno successivo a quello di avvenuta cessazione dell'occupazione, se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 27 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

2. La dichiarazione, sia originaria che di variazione o cessazione, deve contenere di regola i seguenti elementi:

a) per le utenze domestiche:

1. le generalità dell'occupante, detentore o possessore, e i relativi codice fiscale e residenza, con indicazione del titolo legittimante il possesso (esempio: proprietà, usufrutto, affitto, locazione, comodato...);

2. le generalità del soggetto denunciante, se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

3. la superficie e il numero degli occupanti i locali, con indicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti occupanti ma non residenti nei medesimi;

4. la sussistenza dei presupposti (o condizioni) per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

5. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione delle condizioni di utilizzo.

b) per le utenze non domestiche:

1. i dati identificativi del soggetto passivo: nominativo, denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo PEC;

2. i dati identificativi del legale rappresentante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) ovvero delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società; le generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica e del titolo legittimante e il possesso (esempio: proprietà, usufrutto, affitto, locazione, comodato...);

3. i dati catastali, l'indirizzo di ubicazione dell'immobile occupato comprensivo del numero dell'interno, ove esistente, la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree utilizzati e loro partizioni interne;

4. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione delle condizioni di utilizzo;

5. l'indicazione delle eventuali parti della superficie su cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 6. la sussistenza dei presupposti (o condizioni) per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
- a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 28 - Funzionario responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 29 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni, unitamente al tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/92, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti o avvisi di pagamento che specificano:
 - a) l'importo dovuto distintamente suddiviso tra TARI e tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/92;
 - b) l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la categoria d'uso dichiarata o accertata;
 - c) le tariffe applicate;
 - d) l'importo di ogni singola rata e le scadenze per il versamento;
 - e) tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. L'importo annuo del tributo complessivamente dovuto è di norma riscosso in 2 rate, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in un'unica soluzione. In caso di ulteriori emissioni di inviti o avvisi di pagamento del tributo nel corso dell'anno solare, anche a conguaglio o in rettifica, l'importo complessivamente dovuto è riscosso in due rate aventi scadenza con intervallo di norma non inferiore a mesi 6, fatta salva la facoltà per il contribuente di effettuare il versamento in un'unica soluzione alla scadenza del mese successivo alla prima rata.
3. Con la delibera di approvazione delle tariffe possono essere stabilite scadenze per il pagamento diverse rispetto a quelle fissate in via ordinaria dal comma 2 del presente articolo.
4. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto

legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con la delibera di approvazione delle tariffe sono stabilite le modalità di pagamento del tributo ed inoltre possono essere stabilite ulteriori modalità di pagamento tra quelle ammesse dalla normativa statale per la riscossione della TARI.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare nonché i termini per il loro versamento e contiene l'avvertenza che in caso di inadempimento si applicherà la sanzione per omesso versamento di cui all'articolo 33, oltre agli interessi di mora, e che si procederà alla riscossione coattiva con addebito delle ulteriori spese di riscossione. Si applica il comma 6, dell'articolo 38.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

8. A seguito di cessazione dell'occupazione dei locali e/o aree, in sede di conguaglio della tassa rifiuti, il Comune addebita all'utente i contenitori per la raccolta porta a porta concessi in comodato gratuito e non restituiti. I contenitori si intendono restituiti se consegnati all'utente subentrante nei locali e aree che ne attesta il ritiro al momento della denuncia della nuova occupazione. A tal fine viene stabilito l'importo del rimborso dovuto per tipologia di contenitore nella deliberazione delle tariffe annuali.

Articolo 30 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 31 - Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da violazioni ripetute degli obblighi di versamento del tributo medesimo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Articolo 32 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 35 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
4. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Articolo 33 - Interessi

1. La misura annua degli interessi sulle somme dovute al Comune è determinata in misura pari al tasso di interesse legale. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza:
 - a) dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili nel caso in cui il Comune è il soggetto creditore;
 - b) dalla data dell'eseguito versamento, nel caso in cui è il Comune che deve corrisponderli al contribuente.

Articolo 34 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi ai sensi dell'art. 33.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 31, comma 2, del presente regolamento.

Articolo 35 - Disciplina delle attività di verifica, controllo ed accertamento

1. Il Comune per lo svolgimento delle attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui agli articoli 26 e 27 del presente regolamento e delle attività di controllo per la corretta applicazione del tributo può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati al Comune per altre finalità.
2. Ai fini dell'attività di accertamento tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copie od elenchi:
- a) delle concessioni rilasciate per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) dei provvedimenti rilasciati in materia di abitabilità/agibilità;
 - c) dei titoli abilitativi per l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Articolo 36 - Accertamento

Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 37 - Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. L'avviso di accertamento deve indicare distintamente le somme dovute distinte per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
4. Il contribuente, per le somme complessivamente dovute indicate negli avvisi di accertamento, ivi comprese le sanzioni e gli interessi applicati, non oltre il termine stabilito per il versamento può richiedere il pagamento in forma rateale sino ad un massimo di 6 rate trimestrali con applicazione degli interessi di cui all'articolo 33. Il contribuente decade dal beneficio della rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata. Per quanto non disciplinato in via ordinaria dal presente comma si applica il regolamento generale delle entrate.
5. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento è effettuato con le modalità previste dal presente regolamento per il versamento della TARI.

Articolo 38 – Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 50, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme applicabili alla TARI.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 40. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Al tributo disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni recate dal vigente regolamento generale delle entrate in quanto compatibili o più favorevoli e se non in contrasto con la normativa statale in materia di TARI.

Articolo 41 – Prima applicazione del tributo

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo dovuto.
2. In assenza di dichiarazioni, in sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche è determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti nel Comune il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato secondo il criterio dettato dal comma 5 dell'art. 14 del presente regolamento.
3. In assenza di dichiarazioni, in sede di prima applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Articolo 42 – Disposizioni finali ed efficacia

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione dei regolamenti comunali con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio comunale .
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento

Il Comune dichiara rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, e perciò sottoposti allo stesso regime dei rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, a titolo esemplificativo, che rispondono ai criteri qualitativi di cui alla delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984, punto 1.1.1., lettera a), quali:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simili - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B**Percentuali di abbattimento forfetario della superficie per tipo di attività**

Le percentuali di abbattimento sono applicabili nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali non assimilati

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70
Tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	30
Artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	20
Barbiere, estetista, parrucchiere	20
Carrozzerie, elettrauto, autofficine	25
Fonderie, verniciature in genere, galvanotecniche, ceramiche, smalterie	30
Lavanderie a secco, tintorie industriali	20
Marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	30
Caseifici e cantine vinicole	60
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Gommista	40
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80
Laboratori fotografici o eliografici	45
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	50
Magazzini senza alcuna vendita diretta	10
Officine metalmeccaniche	30
Studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi.	40
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	25
Lavorazione materie plastiche e vetroresine	25
Cantieri navali	40

ALLEGATO C**Categorie di utenze non domestiche**

Classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti ai sensi dall'art. 14, comma 22, lettera a) del D.L. 201/2011.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie di attività:

	Classificazione delle Attività per comuni > 5000 abitanti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

[NB: è possibile creare anche sottocategorie di utenza, nel rispetto del range dei coefficienti Kc e Kd]

Sommaro

TITOLO I – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione	2
TITOLO II – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	2
Articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	2
Articolo 3 - Rifiuti assimilati agli urbani	3
Articolo 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	3
TITOLO III – PRESUPPOSTO, SOGGETTI E BASE IMPONIBILE DEL TRIBUTO	4
Articolo 5 - Presupposto impositivo	4
Articolo 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria	4
Articolo 7 – Soggetto attivo	5
Articolo 8 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo	5
Articolo 9 - Base imponibile	6
TITOLO IV – TARIFFE	6
Articolo 10 - Determinazione e approvazione delle tariffe	6
Articolo 11 - Articolazione della tariffa	7
Articolo 12 - Periodo di applicazione del tributo	8
Articolo 13 – Tariffa per le utenze domestiche	8
Articolo 14 - Occupanti le utenze domestiche	9
Articolo 15 - Tariffa per le utenze non domestiche	10
Articolo 16 - Classificazione delle utenze non domestiche	11
Articolo 17 - Tariffa giornaliera	11
Articolo 18 - Tributo provinciale	12
TITOLO V – ESCLUSIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI	12
Articolo 19 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	12
Articolo 20 - Esclusione dall'obbligo di conferimento	13
Articolo 21- Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio	14
Articolo 22 - Riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche	15
Articolo 23 – Riduzioni varie	15
Articolo 24 - Riduzioni per avviamento al riciclo	16
Articolo 25 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	17
TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	17
Articolo 26 - Dichiarazione	17
Articolo 27 - Contenuto e presentazione della dichiarazione	18
Articolo 28 - Funzionario responsabile	19
Articolo 29 - Riscossione	19
Articolo 30 - Riscossione coattiva	20

Articolo 31 - Somme di modesto ammontare	20
Articolo 32 – Sanzioni	21
Articolo 33 - Interessi	21
Articolo 34 - Rimborsi	21
Articolo 35 - Disciplina delle attività di verifica, controllo ed accertamento	21
Articolo 36 - Accertamento	22
Articolo 37 - Accertamento	22
Articolo 38 – Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso	23
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI	23
Articolo 39 - Trattamento dei dati personali	23
Articolo 40. Clausola di adeguamento	23
Articolo 41 – Prima applicazione del tributo	24
Articolo 42 – Disposizioni finali ed efficacia	24
ALLEGATO A	25
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento	25
ALLEGATO B	27
Percentuali di abbattimento forfetario della superficie per tipo di attività	27
ALLEGATO C	28
Categorie di utenze non domestiche	28